

Con ricorso proposto innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IV-bis, R.G. n. 8732/2023**, così come integrato da successivi motivi aggiunti, l'**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUNTOEVIRGOLA** – C.F. 97301370587 e P.IVA 13096471001, con sede in Roma (00189), Largo San Godenzo n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore* – ha proposto ricorso avverso la propria esclusione dal contributo di cui al d.P.C.M. del 30 giugno 2022 disposta dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT, impugnando e chiedendo quanto segue:

**« PER L'ANNULLAMENTO**

- della nota prot. n. 4529 del 30 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa in pari data all'EPS A.S.C. (*cf.* **doc. n. 12**) e da quest'ultima alla Puntoevirgola in data 5 aprile 2023 (*cf.* **doc. n. 13**), da cui risulta che la Puntoevirgola è stata esclusa dall'ammissione al contributo;
- della p.e.c. dell'Ufficio Sport del 14 aprile 2023 (*cf.* **doc. n. 15**), con la quale viene specificato ulteriormente il motivo di esclusione della ricorrente dall'ammissione al contributo;
- delle graduatorie tutte adottate dalla Presidenza del Consiglio (*cf.* **doc. n. 18, 19 e 20**);
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

**DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto relativamente alla corresponsione del contributo di cui al d.P.C.M. del 30 giugno 2022 a favore di Puntoevirgola per complessivi € 25.000,00, per come accertato e verificato anche dall'EPS A.S.C. ai sensi del cit. d.P.C.M., potendo il Giudice pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività per cui

non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

**ORA ANCHE, CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI, PER  
L'ANNULLAMENTO**

- della nota prot. n. 8826 del 21 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport (*cf.* **doc. n. 25**), trasmessa in pari data (*cf.* **doc. n. 26**), in riscontro all'istanza di autotutela della Puntovirgola del 27 aprile 2023 (*cf.* **doc. nn. 16 e 17**), laddove si conferma l'esclusione della Puntovirgola dal contributo di specie;
- delle graduatorie tutte adottate dalla Presidenza del Consiglio, da ultimo in data 30 giugno 2023 (*cf.* **doc. n. 26**), laddove non contemplano la Puntovirgola tra i beneficiari del contributo;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO**

**DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto relativamente alla corresponsione del contributo di cui al d.P.C.M. del 30 giugno 2022 a favore di Puntovirgola per complessivi € 25.000,00, per come accertato e verificato anche dall'EPS A.S.C. ai sensi del cit. d.P.C.M., potendo il Giudice pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività per cui non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari altri adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'Amministrazione.».

Nello specifico, con il ricorso – così come integrato da successivi motivi aggiunti – sono state dedotte le seguenti censure:

- I. *“VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SPECIE: VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 30 GIUGNO 2022; CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE E ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990, DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DELL’INUTILE AGGRAVIO PROCEDIMENTALE. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA.”*, con cui la ricorrente si è doluta dell’insussistenza di un potere della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT, a norma del d.P.C.M. del 30 giugno 2022, di disporre una nuova istruttoria e di ri-esaminare specificamente i presupposti dell’art. 3 del cit. d.P.C.M., così come già vagliati ed accertati dagli organismi sportivi;
- II. *“ERRONEITÀ DEL GIUDIZIO DEL DIPARTIMENTO CIRCA LA RITENUTA INSUSSISTENZA DEL “POSSESSO O DETENZIONE IN VIA ESCLUSIVA” DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI “MANUELE MURGIA” DA PARTE DELLA PUNTOEVIRGOLA: ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO LESIVA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS SULLA RITENUTA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AZIONE DI “ESATTO ADEMPIMENTO” EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A.. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA” e “ERRONEITÀ DEL*

*GIUDIZIO DEL DIPARTIMENTO CIRCA LA RITENUTA INSUSSISTENZA DEL “POSSESSO O DETENZIONE IN VIA ESCLUSIVA” DEGLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI DELLA PUNTOEVIRGOLA: ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO LESIVA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AZIONE DI “ESATTO ADEMPIMENTO” EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A.”*, con cui la ricorrente ha censurato l’interpretazione della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT secondo cui il possesso o la detenzione esclusiva in virtù di un titolo giuridico *ex art. 3, co. 1, lett. a)*, del d.P.C.M. del 30 giugno 2022 non legittimerebbe l’accesso al contributo per quei soggetti che abbiano in gestione – in virtù di un titolo giuridico costituito da un atto di “concessione amministrativa” – impianti sportivi *(i)* costituenti palestre scolastiche affidate, anche se per date fasce orarie, comunque in via esclusiva o *(ii)* presso cui possono accedere anche soggetti terzi, quali utenti, a condizioni “particolari/agevolate” stabilite dall’ente concedente.

L’udienza per l’esame, nel merito, della causa è fissata al prossimo 10 gennaio 2024.

Roma, 27 luglio 2023

Avv. Davide Angelucci

Avv. Alessandro Sgrulletta

Avv. Emanuele Calcagno